

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 170/1990 CONCERNENTE "PRODOTTI CHIMICI".

Anno 2005

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, non essendo intervenute variazioni di particolare rilievo nella legislazione nazionale e nella pratica, nell'arco dell'anno intercorso dall'ultimo rapporto, si conferma quanto già in esso rappresentato.

Di tale rapporto si rimette copia in allegato.

Si ritiene utile, in ogni caso, far presente, che in merito all'applicazione del *Titolo VII bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la materia, sono state pubblicate, in Italia, sia il documento emanato dall'Unione Europea, *"Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici (articoli 3, 4, 5, 6 e punto 1 dell'allegato II della direttiva 98/24/CE)"*, sia *"Linee guida proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome"* (all. 2).

Sono stati, altresì individuati nel Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 (all.3) di modifica dell'allegato VIII *ter* del decreto legislativo 626/94, i valori limite di esposizione professionale per 63 agenti chimici pericolosi.

Si allegano inoltre, a titolo informativo, tabelle relative a malattie professionali manifestatesi nel periodo 2000-2004, nei settori *agricoltura, industria e servizi* (all.4).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

Allegati:

- 1. Precedente rapporto inviato in data 23/8/2004;**
- 2. Linee guida proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome;**
- 3. Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004, di modifica dell'allegato VIII *ter* del decreto legislativo 626/94;**
- 4. Tavola fonte INAIL relative a malattie professionali manifestatesi nel periodo 2000-2004.**

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 170/1990 CONCERNENTE "PRODOTTI CHIMICI".
Anno 2004**

Con riferimento alla Convenzione in esame, ratificata con legge 3 luglio 2002, si fa presente, in via preliminare, che la normativa italiana relativa alla tutela dei lavoratori dai rischi di esposizione ai prodotti chimici, nonché alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei prodotti pericolosi, deriva, sostanzialmente dalla legislazione europea e dal suo recepimento nell'ordinamento nazionale.

Si elenca, di conseguenza, la normativa nazionale, in buona parte attuativa di quella comunitaria e applicativa delle disposizioni della Convenzione n. 170:

- **Decreto del presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, n. 303**
"Norme per l'igiene del lavoro";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547**
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- **Decreto Ministeriale 28 aprile 1997**, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e per quanto riguarda gli agenti cancerogeni secondo la classificazione della direttiva europea 83/467/CEE;
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257**
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, Capo III** - attuazione delle direttive n. 83/477/CEE e 91/382/CEE, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad amianto;
- **Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VII** e successive modifiche (Direttive 90/394, 97/42 e 99/38), relativo alla protezione dei lavoratori da rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
- **Titolo VII bis** introdotto nel D.Lgs.626/94 dal D.Lgs. 2.02.2002, n. 25 (Direttiva 98/24/CE) relativo alla protezione dei lavoratori da rischi di esposizione ad agenti chimici;
- **Titolo VIII bis** inserito nel D.Lgs.626/94 dal D.Lgs. 12.06.2003, n. 233 (Direttiva 99/92/CE) relativo alla protezione dei lavoratori da atmosfere esplosive;
- **Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645** - Recepimento della direttiva 92/85/CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti puerpere o in periodo di allattamento;
- **Decreto legislativo 2 febbraio 1997 n. 22 "Legge Ronchi"** – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio;
- **Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52** - di attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, modificato dal d.lgs 25 febbraio 1998, n. 90;

- **Decreto ministeriale 4 aprile 1997** – Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
- **Decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285** - Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;
- **Legge 9 dicembre 1998, n. 426**
“Nuovi interventi in campo ambientale”;
- **Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- **Decreto 7 settembre 2002** – Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
- **Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65** – Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, concernenti la classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi;
- **D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254** - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179;
- **Regolamento n. 304/2003/CE del 28 gennaio 2003** Parlamento Europeo e Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi;
- **Regolamento n. 775/2004/CE del 26 aprile 2004** – Commissione –che modifica l’allegato I del regolamento n. 304/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi;

Per quanto attiene i singoli quesiti in riferimento agli articoli della Convenzione, si riporta quanto segue:

- **Articolo 1**

Quesito 1: Le disposizioni che garantiscono l’attuazione delle prescrizioni di cui al presente articolo della Convenzione sono le seguenti:

- Articoli 60 e 72 *bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, in base ai quali le norme che fissano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano o possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, si applicano a tutte le attività, senza alcuna esclusione, nelle quali i lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi. Si intende per attività che comporta la presenza di agenti chimici: “*ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa*” (art. 72 ter, lett.c D.lgs 626/94);
- Tuttora vigenti sono il Titolo I, Capo I dei D.P.R 19 marzo, 1956, n. 303 e del 27 aprile 1955, n. 547.

Quesito 3: La protezione accordata dalla legislazione nazionale in materia è sicuramente equivalente se non superiore a quella prevista in virtù della Convenzione. Si rinvia, a tal fine, ai testi normativi sopra indicati e allegati al rapporto.

Quesito 4: Con riferimento alle disposizioni speciali adottate per proteggere le informazioni confidenziali di cui al comma 2, *b*), si citano l'art. 17 del d.lgs 3 febbraio 1997, n. 52 (specifico per le sostanze pericolose) e l'art. 14 del d.lgs 14 marzo 2003, n. 65 (per i preparati chimici)

- **Articolo 2**

Gli articoli 61 e 72 *ter* del d.lgs 626/94 riportano definizioni del tutto sovrapponibili a quelle della Convenzione. Per la definizione di "rappresentanti dei lavoratori", bisogna fare riferimento all'art. 2, comma 1, *lett. f*) del citato decreto legislativo.

- **Articolo 3**

In sede di predisposizione dei testi normativi in materia, le Amministrazioni competenti procedono alle consultazioni delle parti sociali, attraverso l'acquisizione di pareri, osservazioni, integrazioni, in ordine ai contenuti delle bozze dei testi, elaborate dalle stesse Amministrazioni.

- **Articolo 4**

Quesito 1: Come già premesso, la legislazione nazionale nella materia in esame discende interamente dalla normativa comunitaria recepita.

Di conseguenza, l'attività di elaborazione, applicazione e revisione della politica nazionale di sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro è fortemente condizionata, oltre che dal progresso tecnico, anche dall'evoluzione di normative e specifiche comunitarie, o internazionali.

Quesito 2: Si procede attraverso riunioni, tavoli di consultazione tra Amministrazioni interessate, organi politici preposti e organizzazioni rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro (*cfr.* risposta art. 3)

- **Articolo 5**

Quesito 1: Si richiama l'art. 16 (co. 1) d.lgs n. 65/2003, che così recita: "Qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul mercato...costituisca un rischio per la

salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla loro sfera di competenza, possono con provvedimento d'urgenza vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o la vendita del preparato medesimo".

Quesito 2: Allo stato attuale in Italia, ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, è prescritto il divieto di utilizzo dell'**amianto**.

L'uso di quattro agenti chimici di cui all'allegato 8 *quinquies* d.lgs 626/94 – **2-naftilammia, 4-amminodifenile, benzydina e 4-nitrodifenile** – è consentito, previa autorizzazione, unicamente: *per attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; per attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; per la produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.*

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa richiesta inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- a. i motivi della richiesta di deroga;
- b. i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c. il numero dei lavoratori addetti;
- d. descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e. misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

(cfr. art. 72 *novies* d.lgs 626/94).

- Articolo 6 "Sistemi di classifica"

Quesito 1. L'autorità competente o l'ente abilitato o riconosciuto, per sistemi e criteri specifici di classificazione di tutti i prodotti chimici sono il Ministero della Salute (art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 52/97 e art. 19 del D.Lgs. n. 65/2003), l'Istituto Superiore di Sanità (art. 15 del D.Lgs. 65/2003) e l'Unità di notifica presso l'Istituto appena citato (artt. 16 e 27 del D.Lgs. n. 52/97);

Quesito 2. I sistemi e i criteri specifici istituiti per classificare i prodotti chimici pericolosi sono stabiliti nelle seguenti disposizioni:

- articoli. 3, 4, 5, 6, del D.Lgs. n. 65/2003 e nell'art. 4 del D.Lgs. n. 52/97;
- decreti del Ministero della Salute: DM 4.4.1997, DM 28.4.1997 Allegati II, III, V, VI e VII; questo ultimo decreto è costituito da nove allegati modificati ed integrati dal DM 10.4.2000, DM 15.9.2000, DM 26.1.2001, DM 11.4.2001 e D.M. 14.6.2002.

Quesito 3. I metodi di valutazione per stabilire le proprietà pericolose dei miscugli formati da due o più sostanze sono riportati: nell'art. 3 commi 1, 2, 3 e negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 65/2003; negli allegati V e VI del DM del 28.4.1997, mentre per i preparati

sotto forma di aerosol si applicano i criteri di cui ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al D.P.R. n. 741/82.

Quesito 4. Si fa presente che le Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose sono tenute in considerazione attraverso l'adesione dello Stato italiano ai diversi Accordi europei relativi al trasporto internazionale di merci, come quello relativo al trasporto su strada di merci pericolose (ADR 2003), di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 3 settembre 2003 (*Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada-ADR-di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003*), nonché quello sul trasporto internazionale per vie navigabili interne –ADN- (*cfr.* comma 4 art. 72 *bis* d.lgs 626/94).

Si segnalano, tra le attività introdotte con l'ADR 2003, con riferimento in particolare ai suoi allegati A e B:

- a. L'inserimento di nuovi numeri ONU nella tabella A delle liste delle materie pericolose;
- b. Il riferimento a nuove prescrizioni per i recipienti a pressione certificati ONU (relativamente a progettazione, costruzione, ispezione iniziale e periodica approvazione, materiali, equipaggiamenti di servizio, sistema di valutazione della conformità e marcatura);
- c. Il contenuto formativo delle schede di istruzioni scritte dei conducenti.

- **Articolo 7** ***“Etichettatura e marcatura”***

Quesito 1. Le autorità competenti e l'organismo autorizzato o riconosciuto dall'autorità competente per le prescrizioni sui marchi ed etichettatura dei prodotti chimici ai fini della loro identificazione sono il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Attività Produttive e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in conformità alla normativa comunitaria (art. 21 comma 4 del D.Lgs. n. 52/97 e art. 7 comma 1 e art. 19 del D.Lgs. n. 65/2003);

Quesito 2. Le prescrizioni previste dai paragrafi 1 e 2 in merito alla etichettatura dei prodotti chimici, al fine della loro identificazione, delle informazioni essenziali in merito ai pericoli che presentano e alle precauzioni da prendere per la sicurezza sono specificate nell'allegato VI del D.M. 28.4.1997, nell'art. 20 del D.Lgs. n. 52/97, negli artt. 9 e 10 e nell'allegato IV del D.Lgs. 65/2003;

Quesito 3. Si rimanda a quanto riportato in relazione al quesito 4 dell'articolo precedente.

- Articolo 8 *“Schede dei dati di sicurezza”*

Quesiti 1 e 2) L'autorità competente o l'organismo autorizzato o riconosciuto che stabilisce i criteri applicabili alle preparazioni delle schede di garanzia di sicurezza dei prodotti chimici sono il Ministero della Salute (art. 25 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 52/97 e relativo decreto di attuazione DM 4 aprile 1997, art. 13 del D.Lgs. n. 65/2003) e l'Unità di notifica presso l'Istituto Superiore di Sanità (art. 27 del D.Lgs. n. 52/97).

Le disposizioni nelle quali sono indicati i criteri fissati per la preparazione delle schede dei dati di sicurezza e le misure adottate per garantire che le schede siano fornite ai datori di lavoro, oltre che negli articoli sopra citati, sono contenute anche nel Decreto 7 settembre 2002, a cui si rimanda.

- Articolo 9 *“Responsabilità dei fornitori”*

Le disposizioni che danno attuazione al presente articolo sono contenute negli artt. 4, 20 e 25 del D.Lgs. n. 52/97, negli artt. 1, 2 e 3 DM 7 settembre 2002; nell'art. 72-*quater* d.lgs 626/94, negli artt. 9 e 13 del D.Lgs. n. 65/2003.

- Articolo 10 *“Identificazione”*

Occorre far riferimento alle previsioni normative contenute negli artt. 66 (in particolare co.4), 72- *quater* e 72-*octies* del D.lgs. n. 626/94, nonché, in quanto ancora in vigore, gli articoli 4 sia del DPR n. 547/55 che del DPR n. 303/56 (i testi sono simili).

- Articolo 11 *“Trasferimento dei prodotti chimici”*

Con riguardo alle misure prese per attuare il presente articolo si richiamano le previsioni normative di cui all'art. 72-*octies* del D.Lgs. n. 626/94, al DM 7 settembre 2002 (*cfr.* Allegato, in particolare punto 14), agli articoli 248, 248, 355, 356 e 363 del DPR n. 547/55, nonché all'art. 18 del D.P.R. n. 303/56.

- Articolo 12 *“Esposizione”*

Quesito 1. Le autorità competenti alla vigilanza nel settore sono individuate nell'art. 23 del d.lgs n. 626/94.

Quesito 2. Le misure e i principi generali per la prevenzione del rischio chimico negli ambienti di lavoro sono indicati, prevalentemente nel DPR n. 303/56, nel DPR n.

547/55, nonché nei commi 1 degli articoli 3, 62 e 72 *quinquies* del d.lgs n. 626/94. Le misure specifiche di prevenzione sono indicate nell'art. 72 *quater* e 72 *sexies* del D.lgs n. 626/94.

Quesito 3. La legislazione italiana obbliga il datore di lavoro a sostituire, ove possibile, qualora la natura dell'attività lo consenta, gli agenti chimici pericolosi con quelli meno pericolosi per la salute dei lavoratori, nonché di ridurre l'esposizione al valore più basso possibile (art. 72-*sexies* del citato decreto 626). Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

- a. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b. appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c. misure di protezione individuali, comprese i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma dell'art. 72- *decies* e 72-*undecies*.

Attualmente la normativa ha fissato valori limite di esposizione professionale per 64 sostanze e per 3 agenti cancerogeni (*cfr.* Allegati VIII *bis* e VIII *ter* del D.Lgs. n. 626/94).

Quesito 4. La sorveglianza sanitaria è prescritta dagli artt. 69 e 70 per gli agenti chimici cancerogeni e dall'art. 72 *decies* e 72-*undecies* per gli altri agenti chimici di cui al D.Lgs. n. 626/94.

La registrazione relativa all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni è prevista dall'art. 70 del citato D.lgs 626/94 e per gli agenti chimici dall'art. 72 *undecies* sempre dello stesso decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 71, è prescritto che *“i medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa”*(*cfr.* art. 71 D.lgs 626/94).

- Articolo 13 *“Controllo operativo”*

Quesiti 1 e 2. Le disposizioni legislative attuative delle misure di cui all'articolo in esame sono: articoli 3, e 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7 del d.lgs 626/94 (generici per tutti i rischi); artt. 12, 15, 72 *quater*, 72 *quinques* e 72 *sexies* e 72 *septies* del D.Lgs. n. 626/94; Titolo IV (Uso dei dispositivi di protezione individuale) d.lgs 626/94.

Tuttora in vigore sono anche gli articoli 4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56 che impongono ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tra i vari obblighi, quelli di

rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che la prevenzione dei rischi e la promozione della salute è un obbligo generale presente nella Costituzione (articoli 32, 35 e 41).

Infine, è sempre utile citare l'art. 2087 del codice civile, ai sensi del quale: *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera”.*

- Articolo 14 *“Eliminazione”*

Si applicano le medesime disposizioni previste per l'utilizzo degli agenti chimici - Titolo VII bis del decreto 626 più volte citato - nonché le normative specifiche ambientali – D.lgs 2 febbraio 1997, n. 22 – *“Legge Ronchi”* - (di recepimento di tre direttive comunitarie) e successive modifiche tra cui la legge 9 dicembre 1998 n. 426; D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, per la gestione di rifiuti sanitari.

- Articolo 15 *“Informazione e formazione”*

Si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 22 del d.lgs 626/94 (di tutela generale) 66 e 72- *octies* del D.Lgs. n. 626/94 (nello specifico campo di rischio).

- Articolo 16 *“Cooperazione”*

La consultazione e la partecipazione di lavoratori o dei loro rappresentanti si attuano attraverso l'art. 72- *duodecies* sempre del d.lgs 626/94, che rimanda al Titolo I, Capo V (*cfr.* in particolare gli articoli 18, 19 e 20).

- Articolo 17 *“Doveri dei lavoratori”*

Si applicano, al riguardo, gli articoli 5, 65, comma 2; 67, comma 2; 72- *duodecies* del D.Lgs. n. 626/94.

- Articolo 18 *“Diritti dei loro lavoratori e dei loro rappresentanti”*

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che nella legislazione italiana i diritti dei lavoratori sono desumibili dagli obblighi dei datori di lavoro.

Si evidenziano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 4 (commi 1, 2 *lett. h* e 5), 8, 14, 18, 19, 21- in via generale- agli articoli 65, 66, 67, 72-*sexies*, 72-*septies* e 72-*octies* del D.Lgs. n. 626/94.

Con riferimento al comma 4 dell’articolo in esame si indicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs n. 52/97 (per le sostanze pericolose) e agli articoli 14 e 15 del d.lgs n. 65/2003 (per i preparati pericolosi).

- Articolo 19 *“Responsabilità degli Stati esportatori”*

Quesito 1. Per quanto riguarda l’esportazione dei prodotti chimici dei quali è vietato l’utilizzo totale o parziale nello Stato, si precisa, con riferimento all’amianto, che la legge n. 257/92 (art. 1), oltre l’uso, vieta espressamente anche l’importazione e l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono.

Per gli altri prodotti chimici trovano applicazione nello Stato le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e successive modifiche (Regolamento CE n. 775/2004) sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, a cui si rinvia.

Quesito 2. I prodotti chimici pericolosi, dei quali è vietato l’utilizzo totale o parziale, sono già stati indicati in risposta all’art. 5 della Convenzione ed a cui si rimanda.

La motivazione per la quale si è ritenuta necessaria l’interdizione totale o parziale nello Stato è da imputare all’alto livello di cancerogenicità, accertato, per l’uomo.

Si comunicano, infine, dati statistici relativi a malattie professionali di lavoratori esposti anche a prodotti chimici, in relazione al quadriennio 1999-2003, riportati in allegato.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all’elenco allegato.

ALLEGATI

- 1. Decreto del presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, n. 303**
"Norme per l'igiene del lavoro";
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547**
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- 3. D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, Capo III - attuazione delle direttive n. 83/477/CEE e 91/382/CEE, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad amianto;**
- 4. Legge 27 marzo 1992, n. 257**
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- 5. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – modificato ed integrato – riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;**
- 6. Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti puerpere o in periodo di allattamento;**
- 7. Decreto legislativo 2 febbraio 1997 n. 22 "Legge Ronchi" – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio;**
- 8. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - di attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, modificato dal d.lgs 25 febbraio 1998, n. 90;**
- 9. Decreto ministeriale 4 aprile 1997 – Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;**
- 10. Decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 - Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;**
- 11. Legge 9 dicembre 1998, n. 426**
"Nuovi interventi in campo ambientale";

- 12. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- 13. Decreto 7 settembre 2002** – Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
- 14. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65** – Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, concernenti la classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi;
- 15. D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254** - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179;
- 16. Regolamento n. 304/2003/CE del 28 gennaio 2003** Parlamento Europeo e Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi;
- 17. Regolamento n. 775/2004/CE del 26 aprile 2004** – Commissione –che modifica l'allegato I del regolamento n. 304/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi;
- 18.** Dati statistici INAIL relativi a malattie professionali nel periodo 1999-2003.